

# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

# UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI CREMONA

Piazza XXIV Maggio, n. 1 – C. A. P. 26100 – Tel.: 0372/4681 E-mail: usp.cr@istruzione.it – P. E. C.: uspcr@postacert.istruzione.it

#### TRIBUNALE DI CREMONA

#### SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

## MEMORIA DIFENSIVA PER LA PARTE CONVENUTA

Nel procedimento R. G. n. 767/2016 – Contenzioso n. 2913/2016 – promosso da:

## TUFANO MARIANNA – <u>AVVOCATI PUNZO MARIA ROSARIA, D'ASCOLI IDA</u> E BERETTA ANNALISA

#### CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – in persona del legale rappresentante p. t. – in proprio (all. n. 15)

## RECAPITI PER TUTTE LE COMUNICAZIONI

Tel.: 0372/4681 – *E-mail*: usp.cr@istruzione.it P. E. C.: uspcr@postacert.istruzione.it

In punto di: accertare e dichiarare la illegittimità, la erroneità e quindi la nullità del trasferimento della ricorrente con la assegnazione all'Ambito Lombardia 0014, e disapplicare il provvedimento di trasferimento presso detta sede; condannare ad adottare nell'immediatezza ogni provvedimento utile ad assegnare la ricorrente ad una sede degli Ambiti Campania 0014 o 0013 o di altro Ambito della Regione per cui abbia fatto richiesta, ed in subordine a una sede in un Ambito più vicino al suo luogo di residenza (ad esempio la Regione Lazio), in virtù del punteggio vantato.

Si costituisce parte convenuta esponendo in fatto e in diritto quanto segue:

#### **FATTO**

**Che** la odierna ricorrente <u>TUFANO Marianna</u>, nata a Nola (NA) in data 21 agosto 1979, Docente di Scuola Primaria titolare ordinario, è stata immessa in ruolo con la decorrenza giuridica 1° settembre 2015 ed economica 26 novembre 2015 nella Provincia di NAPOLI dalle relative Graduatorie ad Esaurimento ai sensi dell'art. 1, c. 98, lett. *c*), l. 13 luglio 2015, n. 107, con la assegnazione di sede provvisoria in Istituzione Scolastica Statale di tale Provincia fino al 31 agosto 2016, come risulta dal relativo stato matricolare completo (**all. n. 1**);

**Che** la odierna ricorrente dal 1° settembre 2016 è stata trasferita nella Provincia di CREMONA, con conseguente assegnazione di incarico triennale fino al 31 agosto 2019 presso l'I. C. di SPINO D'ADDA, come riporta lo stato matricolare (**all. n. 1**);

Che competente alla convalida della domanda di trasferimento inviata dall'odierna ricorrente risultava l'Ambito Territoriale Provinciale di titolarità nell'anno scolastico della assunzione (2015/2016), Ufficio diverso dallo scrivente, e che nessun errore sul punteggio risulta imputato all'Ufficio che ha valutato come previsto la pratica;

**Che**, riguardo ai fatti lamentati in ricorso, nulla può dirsi relativamente all'istanza di conciliazione proposta, non pertinente ad atti dell'Ufficio ora costituente/resistente;

Che nei motivi di fatto del ricorso (pag. 2) è riportato che la Docente ha indicato le sedi comprese negli Ambiti della Regione Campania 0014 e 0013 rispettivamente al settimo e all'ottavo posto nell'elenco delle preferenze territoriali;

**Che** l'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A. T. A. per l'a. s. 2016/17, sottoscritto in data 08 aprile 2016, prevede espressamente, in riferimento all'effettuazione della Fase C delle operazioni di trasferimento territoriale, che l'ordine "di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio" (all. n. 13);

**Che** l'Allegato 1 al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, recante in particolare l'ordine "delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo", prevede conseguentemente, in riferimento all'effettuazione "della Fase C, Ambiti Nazionali", che l'ordine di graduatoria degli aspiranti sia determinato "per ciascuna preferenza" (all. n. 14);

Che il ricorso, a pena di nullità, deve indicare gli specifici profili di illegittimità della condotta del datore di lavoro, e non limitarsi invece alla contestazione del risultato non soddisfacente dell'applicazione delle regole vigenti per dedurne l'illegittimità;

Che la ricorrente, pertanto, non dimostra l'irragionevolezza e la manifesta illogicità del risultato dei movimenti, in quanto non è dato conoscere un elemento rilevante ai fini della mobilità, ovvero l'ordine delle preferenze espresso dai Docenti indicati quali controinteressati, che avrebbero ben potuto indicare gli Ambiti Territoriali in parola come la prima e la seconda delle loro preferenze, a differenza della odierna ricorrente;

Che, anche senza considerare il dato sopra indicato, va precisato, con riguardo al movimento delle Docenti controinteressate, che la Docente NUNZIATA Annalia e la Docente LUMIA Alessia sono state <u>immesse in ruolo dalle diverse graduatorie del concorso 2012, e non dalle Graduatorie ad Esaurimento come la ricorrente, e che le Docenti MARTUCCELLI Anna e PUCA Antonietta hanno invece ottenuto il trasferimento su posto di specialista di lingua inglese, da indicarsi come prioritaria preferenza rispetto all'insegnamento su posto comune (allegati dal n. 2 al n. 5).</u>

## **DIRITTO**

## In via preliminare: necessità della previa estensione del contraddittorio.

Si eccepisce il difetto di contraddittorio coi Docenti assegnati sui posti cui ambisce la ricorrente, quali litisconsorti necessari nella controversia in esame, e si chiede a Codesto Ecc.mo Giudice del Lavoro adito di voler ordinare alla parte ricorrente la integrazione del contraddittorio mediante notifica ordinaria, da garantire rispetto a tutti i controinteressati, od almeno nei confronti di quelle Docenti già individuate da parte della stessa ricorrente alle pagine 1 e 2 del ricorso, per le quali si allegano le stampe dei dati anagrafici comprensive di Codice Fiscale ed indirizzo di residenza (allegati dal n. 2 al n. 5).

## Nel merito: sul contenzioso avente ad oggetto la fruizione della mobilità.

In riferimento al contenzioso in epigrafe, avente ad oggetto le modalità di fruizione della mobilità prevista dalla I. n. 107/2015 in base alle disposizioni del relativo C. C. N. I. del 2016, si rimettono le seguenti osservazioni e deduzioni, quali elementi utili ai fini della difesa erariale nel procedimento promosso con l'impugnazione del gravato provvedimento, tesi sostanzialmente ad illustrare a Codesto III.mo Giudice del Lavoro il funzionamento della procedura.

La mobilità cosiddetta "ad annum" del personale docente per l'anno 2016/2017 è disciplinata dal menzionato C. C. N. I. e dall'O. M. n. 241/2016, che rappresentano quindi gli unici riferimenti normativi in materia. Si precisa che trattasi di operazioni che si svolgono con cadenza annuale, le quali prevedono che i Docenti interessati debbano produrre domanda per ogni singolo anno scolastico, secondo le modalità e i termini indicati nelle distinte annuali contrattazioni integrative e nelle ordinanze ministeriali recanti le indicazioni operative, anche nel caso in cui essi intendano beneficiare di particolari precedenze contrattuali, secondo la normativa vigente in materia di mobilità.

In particolare deve evidenziarsi la legittimità delle decisioni assunte dalla scrivente Amministrazione e si controdeduce illustrando i sotto riportati argomenti difensivi.

# Sul piano straordinario per l'a. s. 2015/2016 previsto dalla I. n. 107/2015.

La ricorrente ha partecipato nel decorso anno scolastico 2015/2016 alle operazioni del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107 del 2015 in quanto inserita a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento per l'insegnamento nella Scuola Primaria.

Il suddetto piano straordinario, a domanda degli interessati, è stato regolamentato dall'art. 1, c. 96, della legge n. 107/2015, che ha espressamente previsto:

"96. Sono assunti a tempo indeterminato nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017".

La Docente risulta ovviamente disciplinata dalla lett. b) del richiamato c. 96 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

Il successivo c. 97 ha regolamentato la partecipazione al citato piano straordinario di assunzioni, stabilendo che:

"97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati".

L'ordine di dette operazioni di nomina, le scelte degli interessati e la assegnazione della sede di servizio per l'anno 2015/2016 sono state invece regolamentate con i commi 98, 99 e 100 dell'art. 1:

- "98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
- a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100:
- c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza

giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto e' assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata".

Risulta pertanto chiaro che, nelle operazioni di assunzione con contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2015/2016:

l'ordine di trattazione delle due categorie di soggetti di cui alle lettere a) e b) del c. 96 privilegiava gli aspiranti risultati idonei nei concorsi ordinari banditi con il D. D. G. 24 settembre 2012, n. 82, ed inseriti nelle graduatorie definitive di merito, i quali trattati con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento, che non potevano vantare il titolo di vincitori di concorso;

le fasi straordinarie del menzionato piano di assunzione prevedevano la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'esperimento della fase provinciale e di un ulteriore contingente di posti destinati al potenziamento della offerta formativa, a mezzo di una procedura di dimensione nazionale disciplinate per l'appunto dall'art. 1, c. 98, della medesima legge, e segnatamente dalle lettere *b*) e *c*);

al c. 100 si ribadiva altresì la preferenza per i vincitori degli ultimi concorsi ordinari indetti ai sensi del D. D. G. n. 82/2012 rispetto a coloro i quali fossero inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Oltre a stabilire l'ordine di preferenza tra i soggetti beneficiari di detta procedura, la legge n. 107/2015 definiva anche le modalità di assegnazione dei partecipanti alle sedi, che avveniva attraverso la indicazione di un numero di preferenze territoriali pari alle Province di possibile destinazione. Con maggior precisione l'art. 1, c. 101, prevedeva che:

"(...) la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata".

Conclusivamente, nella attribuzione delle sedi di servizio agli aspiranti coinvolti in tale piano straordinario di assunzioni assumeva un particolare rilievo l'ordine delle preferenze espresse, cosicché ciascun aspirante veniva soddisfatto, sulla base del punteggio posseduto, per la prima preferenza espressa, e poi una volta prese in esame tutte le prime preferenze di tutti i partecipanti alle operazioni, sulle seconde preferenze espresse, e così via sino all'esaurimento dei posti disponibili.

Detto meccanismo, in forza del quale la ricorrente si è vista assegnare una sede provvisoria in Provincia di NAPOLI, valeva per l'anno scolastico 2015/2016.

Al riguardo deve evidenziarsi come il piano assunzionale straordinario, nonché le modalità di attuazione dello stesso, previsti dalla legge n. 107/2015, fossero già a conoscenza della ricorrente al momento della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato. Pertanto quest'ultima, al pari di tutti i Docenti assunti per effetto del medesimo piano straordinario di assunzione, sottoscrivendo il contratto de quo, ha accettato esplicitamente il rischio e la possibilità di un'assegnazione su un Ambito Territoriale anche distante dalla propria residenza.

Per l'anno 2016/2017 la medesima legge n. 107 del 2015 ha previsto una ulteriore fase della mobilità nazionale estesa a tutti i Docenti immessi in ruolo con qualsiasi decorrenza, come dispone il c. 108 dell'art. 1, alla cui stregua:

"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno

scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati".

La suddetta disposizione ha avuto lo scopo di consentire ai Docenti che potessero vantare una maggiore anzianità di ruolo di ottenere una sede in un diverso Ambito Territoriale, dal momento che costoro non avevano potuto concorrere sui posti resi disponibili per l'attuazione del piano assunzionale straordinario di cui alla legge n. 107/2015.

## Sulla costituzione degli Ambiti Territoriali.

Gli Ambiti costituiscono delle articolazioni territoriali all'interno delle varie Province, e <u>la collocazione su una Scuola dell'Ambito anziché della Provincia costituisce una</u> delle principali novità introdotte dalla legge n. 107/2015.

La I. 13 luglio 2015, n. 107, in particolare all'art. 1, c. 66, prevede che a decorrere dall'a. s. 2016/2017 i ruoli del personale docente siano regionali, articolati in Ambiti Territoriali e suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto; nel comma sopra richiamato è disposto che gli Uffici Scolastici Regionali, su indicazione del M. I. U. R., sentite Regioni ed Enti Locali, definiscano la ampiezza dei suddetti Ambiti Territoriali considerando la popolazione scolastica, la prossimità delle Istituzioni Scolastiche e le caratteristiche del territorio.

L'art. 1, c. 68, della menzionata I. n. 107/2015 prevede che il Direttore Generale dell'U. S. R. ripartisca con proprio decreto l'organico dell'autonomia tra gli Ambiti Territoriali.

Con nota ministeriale del 26 gennaio 2016, prot. n. 726, il Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione fornisce indicazioni in merito alla attuazione dell'art. 1, c. 66, della richiamata I. n. 107/2015, definendo i criteri generali per la definizione degli Ambiti Territoriali (all. n. 11).

Il Direttore Generale dell'U. S. R. per la Lombardia, con provvedimento in data 07 marzo 2016, prot. n. 61, ha provveduto alla costituzione degli Ambiti Territoriali per la Lombardia, e nella Provincia di CREMONA sono istituiti due Ambiti denominati Lombardia 0013 e Lombardia 0014 (all. n. 12).

## Sulle operazioni di mobilità territoriale e professionale per l'anno 2016/2017.

In particolare, deve evidenziarsi quanto segue in merito alle operazioni di mobilità territoriale e professionale previste dal C. C. N. I. sottoscritto in data 08 aprile 2016 e concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A. T. A. per l'anno scolastico 2016/2017.

L'art. 6, c. 1, del C. C. N. I. sottoscritto in data 08 aprile 2016 dispone che:

"Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi", che in sintesi si espongono:

#### Fase A

Trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della Provincia (compresa l'assegnazione di sede definitiva ai neoassunti nell'anno 2015/16 da fasi Zero ed A)

Tale fase si è articolata a sua volta in tre sottofasi:

comunale (titolarità su Scuola); provinciale (titolarità su Scuola); passaggi di cattedra e di ruolo provinciali (titolarità su Scuola).

Hanno partecipato a detta fase i Docenti assunti entro l'anno 2014/2015 (compresi i titolari sulla Dotazione Organica di Sostegno e i Docenti in sovrannumero e/o in esubero, nonché gli aventi diritto al rientro entro l'ottennio nella Scuola o sede di precedente titolarità) che hanno potuto presentare domanda di mobilità **su Scuola** nel limite degli Ambiti della Provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili

nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GaE. E' rientrato in tale fase anche il personale docente che aveva perso la titolarità della sede ai sensi dell'art. 36 del C. C. N. L. Comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, avendo svolto tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Tale personale:

ha partecipato a tale mobilità a domanda per acquisire la **titolarità in una Scuola** degli Ambiti della Provincia di titolarità;

se rimasto nella Scuola di titolarità senza produrre la domanda di trasferimento (o l'ha prodotta senza ottenere il movimento), non ha perso la titolarità nella Scuola.

La fase A ha riguardato anche i **Docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016** da fase **Zero e fase A** del piano assunzionale 2015/2016, i quali hanno ottenuto la sede definitiva in una Scuola degli Ambiti della Provincia in cui avevano ottenuto quella provvisoria, secondo le procedure di cui al d. legislativo n. 297/1994. A tale riguardo, si è proceduto ad un accantonamento di posti occorrente a far sì che tutti i Docenti in questione potessero ottenere una sede definitiva in una Scuola degli Ambiti della Provincia. Tale personale:

ha partecipato a detta mobilità per acquisire la **titolarità definitiva in una Scuola** degli Ambiti della Provincia di immissione in ruolo;

non producendo una domanda provinciale, si è visto assegnare una sede d'ufficio all'interno della Provincia di assunzione;

ha partecipato alla seconda sottofase della fase A (provinciale, subito dopo quella comunale).

#### Fase B

Trasferimenti fuori Provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori Provincia per Docenti assunti entro l'a. s. 2014/2015 (titolarità su Scuola solo nel primo Ambito)

Assegnazione di sede definitiva in Provincia degli assunti da concorso 2012 nelle fasi B e C (titolarità solo su Ambito)

Prima di eseguire la fase B della mobilità, si è proceduto alla assegnazione della sede definitiva, anche d'ufficio, nei confronti di tutti gli Insegnanti comunque già di ruolo nella Provincia in attesa della sede. Pertanto si è proceduto alle operazioni di trasferimento da fuori Provincia e passaggio solo dopo la completa sistemazione, mediante trasferimento sia a domanda sia d'ufficio, dei Docenti soprannumerari ed in attesa della sede definitiva di titolarità.

Sono rientrati in questa fase dei movimenti tutti gli assunti entro l'anno 2014/2015 che hanno scelto di partecipare alla mobilità prevista dall'art. 1, c. 108, della legge n. 107/2015.

Hanno partecipato inoltre, per la acquisizione della titolarità su Ambito, gli assunti nell'anno 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale straordinario 2015/2016, provenienti dalle graduatorie di merito del concorso di cui al D. D. G. n. 82/2012.

Prioritariamente, quindi, gli assunti entro l'anno 2014/2015 hanno potuto proporre la domanda di mobilità (trasferimenti e passaggi) per gli Ambiti anche di Province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun Ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi

B e C del piano 2015/2016 provenienti da GaE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo Ambito chiesto hanno ottenuto la titolarità di una Scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le Scuole dell'Ambito; diversamente, sono stati assegnati ad un Ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella Provincia.

Successivamente, i Docenti assunti nell'anno 2015/2016 da fasi B e C del piano di cui alla I. n. 107/2015 in quanto inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012, hanno indicato l'ordine di preferenza tra gli Ambiti della Provincia.

L'ambito di assegnazione definitiva è stato individuato secondo l'indicato ordine di preferenza espresso, e la titolarità è stata assegnata soltanto su ambito. Nel caso di non presentazione della domanda, la mobilità è avvenuta d'ufficio considerando tutti gli Ambiti Territoriali della Provincia.

Anche la fase B si è articolata in tre sottofasi:

trasferimenti interprovinciali dei Docenti assunti entro l'anno 2014/2015 (in deroga al vincolo triennale) con possibilità di ottenere la titolarità su Scuola solamente se soddisfatti nel primo Ambito indicato (dal successivo, titolarità solo su Ambito);

passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali (il personale che avesse ottenuto la mobilità professionale in Provincia diversa da quella di titolarità è stato assegnato in titolarità su una sede scolastica nel primo Ambito Territoriale richiesto, o in uno degli Ambiti Territoriali ulteriormente richiesti);

assegnazione di sede definitiva nella Provincia di assunzione dei Docenti assunti da concorso di cui al D. D. G. n. 82 del 2012 nel corso delle fasi B e C del piano straordinario (titolarità solo su Ambito).

# Fase C Assegnazione della sede definitiva dei Docenti assunti da GaE nelle fasi B e C (titolarità solo su Ambito)

Si è svolta in unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale per gli assunti da Graduatorie ad Esaurimento nelle fasi B e C del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2015.

I Docenti assunti da Graduatorie ad Esaurimento hanno quindi tutti partecipato alla fase C dei movimenti prevista dall'art. 6 del C. C. N. I. per tutti gli Ambiti nazionali. In caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità è stata effettuata d'ufficio partendo dal primo Ambito Territoriale espresso, e in caso di non presentazione della domanda la mobilità è avvenuta d'ufficio considerando tutti gli Ambiti nazionali; la titolarità è stata assegnata solo su Ambito.

Ha partecipato a detta fase il personale docente immesso in ruolo da Graduatorie ad Esaurimento nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 2015/2016, per tutti gli Ambiti nazionali. Questa mobilità è avvenuta su istanza di parte ovvero, in assenza della istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli Ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano 2015/2016 provenienti da GaE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

Questa mobilità è stata disposta secondo un ordine di preferenza tra tutti gli Ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è stato indicato nella istanza ovvero determinato o completato d'ufficio.

Nella fase C l'ordine delle operazioni dei movimenti è stato il seguente (Allegato 1 al C. C. N. I. 08 aprile 2016: all. n. 4):

trasferimenti a domanda dei Docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III), numeri 1), 2) e 3), dell'art. 13 C. C. N. I. 08 aprile 2016 (precedenza, nell'ordine, per: i disabili di cui all'art. 21 della legge n. 104/1992; il personale, non necessariamente disabile, che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo, ad esempio la chemioterapia; il personale appartenente alle categorie previste dall'art. 33, c. 6, della legge n. 104/1992);

trasferimenti, a domanda, dei Docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del C. C. N. I. 08 aprile 2016 (precedenza per il genitore che assiste il figlio disabile con una situazione di *handicap* anche rivedibile; qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere alla assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, si riconosce la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di un soggetto disabile in situazione di gravità, ovvero a chi, individuato dall'Autorità Giudiziaria competente, esercita tale tutela);

trasferimenti, a domanda, dei Docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 C. C. N. I. 08 aprile 2016 per assistenza ai familiari (precedenza per assistenza al coniuge con situazione di handicap del disabile solo permanente). Nei trasferimenti interprovinciali viene riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dalla Autorità Giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile nella situazione di gravità, obbligati alla assistenza. Il figlio che assiste un genitore disabile nella situazione di gravità nella qualità di referente unico ha diritto ad usufruire della precedenza tra Province diverse soltanto nel caso in cui partecipi alle operazioni relative alla fase dei movimenti; per le altre fasi (compresa la fase C) la precedenza nella mobilità prevista dalla legge n. 104/1992 può essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità. Il personale scolastico che intende assistere familiare diverso dal coniuge e dal figlio ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria usufruendo della precedenza che sarà prevista dal C. C. N. I. sulla mobilità annuale;

trasferimenti, a domanda, dei Docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del C. C. N. I. 08 aprile 2016 (precedenza per personale coniuge di militare o di categoria equiparata);

trasferimenti, a domanda, dei Docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del C.C.N.I. 08 aprile 2016 (precedenza per personale che ricopre cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli Enti Locali;

trasferimenti dei Docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna operazione l'ordine di graduatoria degli aspiranti è stato determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al C. C. N. I. 08 aprile 2016. L'ordine in cui sono state esaminate

le richieste è stato dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I Docenti dovevano indicare tutti gli Ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'Ambito è avvenuta secondo la tabella di vicinanza allegata all'O. M. 08 aprile 2016, n. 241.

Nel caso in cui i Docenti non avessero indicato tutte le Province, la domanda era compilata automaticamente a partire dalla Provincia del primo Ambito indicato, e i Docenti che non hanno presentato domanda sono stati trasferiti d'ufficio con punti 0 e sono stati trattati a partire dalla Provincia di nomina.

## Fase D

Docenti assunti nelle fasi Zero ed A (da GaE e da concorso 2012) e nelle fasi B e C da concorso 2012 che richiedono trasferimento interprovinciale (titolarità solo su Ambito)

Si è svolta in un'unica fase e ha riguardato i Docenti assunti nelle fasi Zero e A (da GaE e da concorso 2012) e i Docenti assunti nelle fasi B e C da concorso 2012. Infatti, gli assunti nell'anno 2015/2016 dalle fasi Zero ed A del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2015, nonché dalle fasi B e C sempre del piano 2015/2016 provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, hanno potuto, in deroga al vincolo triennale, proporre una istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ogni Ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità è avvenuta secondo l'ordine di preferenza tra gli Ambiti indicato dagli interessati in dette istanze.

Per i Docenti che hanno potuto partecipare alla fase D dei movimenti previsti per l'a. s. 2016/2017 la domanda è stata facoltativa. Hanno potuto scegliere all'interno del modulo domanda da un minimo di un Ambito territoriale e fino ad un massimo di 100; e così anche per il numero di Province. Il Docente che ha espresso anche solo un Ambito non è stato soggetto al trasferimento d'ufficio sugli altri Ambiti non espressi e, qualora non abbia ottenuto il trasferimento per gli Ambiti ivi richiesti, è rimasto nella Scuola ottenuta nella fase A provinciale dei movimenti (la fase a cui hanno preso parte quei Docenti assunti nelle fasi Zero e A del piano assunzionale previsto dalla legge n. 107/2015) e B3 provinciale (destinata ai Docenti assunti in fase B e C da graduatorie di merito del concorso del 2012 del piano straordinario previsto dalla legge n. 107/2015). Questo trasferimento interprovinciale soddisfatto ha annullato l'assegnazione della sede provinciale ottenuta nelle fasi A e B3.

Semplificando, alla fase interprovinciale hanno partecipato Docenti che non erano neoassunti, essendo stati nominati con il contratto a tempo indeterminato entro l'a. s. 2014/2015.

Alla fase nazionale hanno invece partecipato Docenti neoimmessi in ruolo ai sensi della legge n. 107/2015, come la odierna ricorrente, ovviamente nel rispetto delle preferenze espresse, del punteggio di graduatoria e delle precedenze spettanti.

**Quanto alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità**, l'art. 8 del C. C. N. I. 08 aprile 2016 ha previsto, al c. 1, che:

"Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio

territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali".

Con i successivi commi 3 e 4 è stato previsto che fossero inoltre disponibili per le operazioni di mobilità:

- "a) le cattedre ed i posti istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;
- b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo:
- c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato (...)",

## con la precisazione che:

"(...) dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7, commi 1, 2 e 3",

#### e che siano anche

"(...) disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario (...)".

Mentre, al contrario, i commi 6 e 7 hanno disposto che:

"Non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro ordine scuola disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7, in relazione all'eventuale restituzione al ruolo di provenienza. Sono invece disponibili per le operazioni di mobilità le sedi che si rendono vacanti, a seguito dei passaggi di ruolo disposti in data precedente all'inizio delle operazioni di mobilità. A tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti",

né "(...) le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali (...)",

e neanche "(...) per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico".

Da ultimo, ai commi 9 e 10 è stato previsto che:

"Ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A dell'art 6, mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito" e che "gli assunti nell' a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno proporre

istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti A, B e C di cui all'art. 6".

Quindi per espressa disposizione di legge e contrattuale è stato stabilito che i posti assegnati provvisoriamente ai soggetti immessi in ruolo nell'a. s. 2015/2016 dalle Graduatorie ad Esaurimento potessero essere occupati da Docenti assunti in ruolo con la decorrenza anteriore al 2015, mentre gli immessi in ruolo dalle graduatorie dell'ultimo concorso ordinario, bandito con il D. D. G. n. 82/2012, conservavano il posto ottenuto al momento dell'assunzione all'esito delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017.

Tale differente trattamento deve farsi risalire al particolare merito di chi è vincitore della procedura concorsuale, che rappresenta lo strumento ordinario per accedere all'impiego, laddove le GaE, graduatorie predisposte a seguito di concorso per soli titoli, raccolgono coloro che, seppure inseriti in graduatorie di merito di precedenti concorsi, non avevano conseguito in forza di questa partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie l'immissione in ruolo durante la validità (nel caso dei concorsi banditi nel 1999, più che decennale) delle predette graduatorie di merito.

Si trattava, per coloro che come la ricorrente erano stati tratti dalle Graduatorie ad Esaurimento, di una ulteriore procedura nazionale, che contemplava l'attribuzione di una diversa sede anche d'ufficio nel caso non vi fossero state disponibilità tra le Province espresse.

A questo riguardo va osservato come la mobilità straordinaria avvenuta per l'anno 2016/2017 avesse come possibili sedi di destinazioni gli Ambiti Territoriali, ovvero delle circoscrizioni sub-provinciali istituite ai sensi dell'art. 1, c. 60, l. n. 107/2015, a far data dalle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017.

La doglianza dell'odierna ricorrente, che è stata trasferita in un Ambito Territoriale non richiesto, ovverosia per l'Ambito Territoriale Lombardia 0014 della Provincia di CREMONA, sta nel fatto che altri soggetti con minore punteggio si sarebbero visti attribuire Ambiti Territoriali che lei stessa aveva collocato tra i preferiti nella scala delle preferenze.

La obiezione della interessata è, all'essenza, la seguente: "Se qualcuno con un minor punteggio del mio si è visto riconoscere un Ambito Territoriale che io, nella scala delle preferenze, avevo collocato prima di quello assegnatomi dal Sistema Informativo del M. I. U. R., vi è un evidente errore perché quel posto avrebbe dovuto toccare a me, in forza del maggior punteggio". E ciò sarebbe vero se il criterio di assegnazione degli Ambiti fosse rappresentato esclusivamente dal punteggio posseduto. Ma al contrario il C. C. N. I. sulla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2016/2017 reca un criterio di assegnazione degli aspiranti agli Ambiti completamente differente. La norma pattizia, all'art. 6, nella parte dedicata appositamente alla fase in cui è stata trattata la domanda della odierna ricorrente, come ribadito, prevede testualmente:

"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16,provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".

Dalla lettura delle disposizioni contrattuali emerge come tale mobilità sia avvenuta secondo un ordine di preferenza tra tutti gli Ambiti Territoriali, e dunque che nell'assegnazione dei Docenti agli Ambiti desiderati ha assunto particolare rilievo la loro collocazione nella gerarchia delle preferenze espresse dall'interessato. In sostanza, con riferimento ad ogni Ambito, sono stati graduati tutti i concorrenti che lo hanno espresso per primo tra le loro preferenze, e al termine di tale operazione quanti sono stati soddisfatti sull'Ambito espresso come prima preferenza non sono stati più trattati; e successivamente, riguardo a ciascun Ambito, sono stati graduati quanti lo avessero espresso come secondo nella lista delle preferenze e che non fossero stati soddisfatti sulla prima preferenza espressa. Tale meccanismo è stato ripetuto per tutti gli Ambiti esprimibili sino a che non sono terminati o i soggetti da trattare, ovvero i posti disponibili.

In questa logica, che è stata peraltro convenuta dalle parti e ricalca quanto fatto in occasione del piano straordinario di assunzioni e quanto regolato dai commi 109 e 110 dell'art. 1 della I. n. 107/2015, l'ordine delle preferenze espresse costituisce il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità, ed il punteggio da essi posseduto costituisce un criterio suppletivo il quale opera all'interno di ogni singolo Ambito considerato nel corso della procedura. Ne consegue, pertanto, che è ben possibile che il soggetto sia stato soddisfatto a discapito di un altro che pure vanta maggiore punteggio, purché lo sia per un Ambito Territoriale che egli ha espresso prima nell'ordine delle sue preferenze. Tornando all'interessata, tutti coloro che la ricorrente indica come ingiustamente beneficiati con l'assegnazione in Ambiti a lei più graditi di quello dell'attuale assegnazione, possono esserlo in quanto abbiano espresso tale Ambito in una posizione più avanzata nell'ordine delle preferenze e sono stati pertanto prioritariamente soddisfatti rispetto ad essi. Infatti, i potenziali controinteressati ben possono avere collocato gli Ambiti Territoriali richiesti, che la odierna ricorrente indica come sue legittime sedi di destinazione, più in alto nella serie delle preferenze espresse.

Sul punto quindi si contesta quanto affermato da parte ricorrente nel pretendere di dimostrare la erroneità del trasferimento presso l'Ambito Territoriale di CREMONA dichiarando che dall'esame dei movimenti sulla Scuola Primaria si sono assegnati posti di interesse della ricorrente a taluni Docenti con minore punteggio.

Dette osservazioni della ricorrente circa il fatto che alcuni Docenti della medesima classe di concorso sono stati avvantaggiati ottenendo il trasferimento con punteggi inferiori al suo, sono destituite di ogni fondamento e non risultano provate, poiché la ricorrente non ha dimostrato con documentazione idonea che i controinteressati con punteggio inferiore siano stati ingiustamente trasferiti negli Ambiti di interesse della Regione Campania.

## Sul fumus boni iuris e sul periculum in mora

In merito alla ricorrenza delle esigenze cautelari prospettate dall'odierna ricorrente le considerazioni finora svolte palesano l'insussistenza del *fumus boni iuris*.

La collocazione dei Docenti su un qualsiasi Ambito ricompreso nell'intero territorio nazionale è un dato di fatto incontrovertibile, stabilito dalla stessa legge succitata per consentire il reclutamento straordinario ivi previsto e per consentire il completo svuotamento delle graduatorie ad esaurimento.

Per quanto riguarda ogni aspetto relativo alla valutazione dei punteggi relativi alle domande presentante dai Docenti ed alla pubblicazione dell'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento, non può in questa sede che ritenersi e presumersi

che tale procedura si sia svolta in modo corretto. L'Amministrazione ha valutato la domanda della ricorrente in rispondenza ai **principi di correttezza e buona fede**, principi rispettati anche nei confronti di tutti gli altri partecipanti alla procedura ed alla normativa vigente in materia.

Il M. I. U. R. ha svolto tutte le fasi relative alla mobilità secondo quanto previsto da detta normativa, e pertanto la inesistenza del *fumus boni iuris* è nei motivi sopra esposti.

Con riguardo, invece, al *periculum in mora*, l'inopinata sospensione dell'Ordinanza n. 241/2016 comprometterebbe la mobilità chiesta da decine di migliaia di Docenti che hanno presentato la relativa domanda, con una derivante moltiplicazione dei contenziosi e l'ingestibilità sostanziale delle assegnazioni del personale coinvolto. Le considerazioni finora svolte, di per sé sole, fondano il prevalente interesse della Amministrazione alla conservazione degli impugnati provvedimenti e la ricorrenza del pregiudizio grave ed irreparabile eventualmente derivante da una pronuncia di sospensione degli effetti dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.

Sul piano degli effetti di una ipotetica sospensione, *rectius* disapplicazione di detta ordinanza ministeriale, in particolare ai fini del *periculum* eventualmente ricorrente, deve evidenziarsi che il numero dei potenziali controinteressati a una sospensione delle operazioni di mobilità andrebbe a creare un contenzioso esorbitante rispetto al numero dei ricorrenti, dove si consideri che i trasferimenti sono stati già disposti e pubblicati e che decine di migliaia di Docenti hanno preso servizio.

Dalla sospensione degli effetti dell'impugnata ordinanza ministeriale non potrebbe che derivare, dunque, l'annullamento dei trasferimenti disposti, con un evidente ed enorme pregiudizio per i singoli e per l'anno scolastico avviatosi, attesa la valenza erga omnes della stessa ordinanza quale atto a contenuto generale, la sostanziale invalidazione del piano di mobilità straordinaria e la compromissione dell'impianto normativo profilato dalla l. n. 107/2015 in termini di entrata a regime dell'organico della autonomia, operandosi le assegnazioni delle sedi definitive per le immissioni in ruolo sui posti rimasti all'esito della procedura di mobilità, nonché in termini di confluenza dei Docenti agli Ambiti Territoriali di nuova istituzione.

Pertanto, rileva l'evidente sproporzione tra l'eventuale interesse soggettivo tutelato con la verosimile misura interdittale d'urgenza richiesta ed il pregiudizio prevalente viceversa a patirsi dai soggetti sopra considerati.

## In particolare sul periculum in mora.

La insussistenza del *fumus boni iuris* si ritiene debba essere assorbente anche per quello che concerne il *periculum in mora*.

In merito alla sussistenza del *periculum in mora*, deve comunque precisarsi che il presupposto del danno grave ed irreparabile non è stato dimostrato in ricorso; per la consolidata giurisprudenza grava sul ricorrente l'onere di provare la sussistenza del danno grave ed irreparabile in relazione al tempo necessario per la definizione del giudizio ordinario.

La verifica della sussistenza del *periculum in mora* va effettuata in modo rigoroso, dovendo accertarsi la sussistenza di un danno non suscettibile di essere riparata adeguatamente nelle forme dell'equivalente monetario.

Nel caso di specie, la odierna ricorrente si è limitata a sostenere genericamente la sussistenza di un danno grave ed irreparabile al quale verrà esposta in attesa del giudizio ordinario in riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione, tenendo conto della sua residenza e del conseguente distacco dal proprio nucleo familiare.

Perché possa ritenersi la sussistenza del suddetto requisito non è sufficiente fare ricorso a parametri tipizzati o stereotipati, mentre occorre l'allegazione, suffragata successivamente dall'accertamento, sia pure in base a una cognizione sommaria, di elementi di valutazione specifici riferiti alla situazione concreta posta all'esame del Giudice.

La Docente ricorrente non ha sostenuto la richiesta di intervento cautelare con la dimostrazione dell'imminenza e dell'irreparabilità del pregiudizio determinato dal trasferimento nella Provincia di CREMONA, considerato che, quanto al *periculum in mora*, di norma, il danno assume rilievo in sede cautelare solamente quando si è determinata una sopravvenuta situazione di sofferenza economica che modifica il preesistente *status* del lavoratore.

Al contrario, la Docente ricorrente è titolare di un contratto a tempo indeterminato, contratto dalla stessa sottoscritto con la consapevolezza della eventualità reale di un trasferimento fuori dalla Provincia di residenza, così come ben evidenziato dalla I. n. 107/2015. Pertanto la Docente, firmando il contratto *de quo*, si è assunta il rischio di un trasferimento che non era delineato solo come possibile, ma quasi del tutto certo.

Si deve infine rappresentare come non si possa accogliere la domanda cautelare della odierna ricorrente perché essa comporterebbe che le venisse assegnata una sede all'interno di uno degli Ambiti richiesti, sede certamente occupata da un altro Docente, individuato attraverso le operazioni di mobilità o attraverso le immissioni in ruolo con decorrenza 1° settembre 2016 ovvero nominato con incarico a tempo determinato, tenuto conto che l'anno scolastico è cominciato da diverse settimane. Pertanto, l'accoglimento della ridetta domanda cautelare andrebbe in danno di un controinteressato che tale ricorrente non si è minimamente fatto carico di indicare, limitandosi a menzionarne alcuni a titolo meramente numerico ed esemplificativo, ovvero verrebbe collocata a disposizione con danno per l'erario statale.

La costante giurisprudenza di legittimità e di merito, al fine di evitare il rischio che la tutela cautelare assuma una funzione surrogatoria nei confronti del processo del lavoro, per sua natura già rapido, ritiene, in sostanza, necessario un accertamento puntuale e preciso circa la sussistenza dei requisiti essenziali a cui è subordinato il ricorso alla tutela d'urgenza, anche quando si ritenga che soltanto in presenza del periculum in mora possa vagliarsi anche la sussistenza del fumus boni iuris.

In particolare, poiché il provvedimento *ex* art. 700 c. p. c. è strumento di carattere straordinario che la normativa appresta a favore del ricorrente quando sia <u>effettivo</u> il pericolo di un danno grave ed irreparabile, per evitare il quale non sia possibile attendere i tempi di tutela ordinaria, è onere del ricorrente fornire <u>prova concreta e specifica</u> in ordine alla situazione di temibile *vulnus* alla sua vita professionale e di relazione.

Da ciò discende la necessità per i ricorrenti di allegazioni puntuali che consentano alle parti processuali e al Giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile, e nel caso di specie il danno è solamente enunciato e non anche dimostrato.

Il periculum in mora, per tale costante giurisprudenza, deve quindi essere provato concretamente e rigorosamente, non potendosi ritenere esistente in re ipsa; parte ricorrente, al contrario fa riferimento alla generica lesione dei diritti della persona e della personalità in base ad un presunto coatto allontanamento con gravi difficoltà familiari, derivante dalla assegnazione definitiva identificata in una sede lavorativa lontana dalla Provincia di residenza.

L'allontanamento comportato dall'assegnazione ad altro Ambito era possibilità ben nota alla Docente, cui la stessa ha acconsentito nel momento in cui ha accettato la nomina in ruolo come da legge n. 107/2015.

La mobilità alla quale detta Docente ha dovuto obbligatoriamente partecipare era difatti svolta su ambito nazionale, e nessuno dei Docenti che alla medesima hanno partecipato ha mai potuto vantare sicurezza alcuna sull'assegnazione.

E' pertanto connaturata alla struttura dell'organizzazione scolastica l'assegnazione di buona parte del corpo docente a una sede lontana dal luogo di residenza.

Le affermazioni relative all'eventuale periculum in mora sono assolutamente prive di prova, e quindi per tali ragioni la domanda cautelare svolta dalla Docente non potrà trovare accoglimento.

A tale riguardo si ribadisce quanto osservato dai Giudici del Lavoro nelle favorevoli ordinanze depositate (allegati dal n. 6 al. n. 9).

Per quanto premesso ed esposto, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona, come sopra rappresentato e difeso, rimette le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito:

<u>in via preliminare</u>, ordinare la integrazione del contraddittorio mediante la notifica ordinaria ad onere della ricorrente nei confronti di tutti i Docenti controinteressati;

<u>in sede cautelare</u>, rigettare le richieste della parte ricorrente per insussistenza dei requisiti necessari per la concessione dei provvedimenti cautelari (*fumus boni juris* e *periculum in mora*);

<u>nel merito</u>, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, respingere il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Si depositano allegati come da separato indice.

Salvezze illimitate.

Cremona, 20 dicembre 2016

# IL DIPENDENTE DELEGATO FRANCESCO MARZANO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, d. lgs. n. 39/1993

SEGUE ELENCO ALLEGATI

## **ELENCO ALLEGATI**

- 1. Stato matricolare completo Docente ricorrente TUFANO Marianna;
- 2. Stampe dati anagrafici Docente controinteressata NUNZIATA Annalia;
- 3. Stampe dati anagrafici Docente controinteressata LUMIA Alessia;
- 4. Stampe dati anagrafici Docente controinteressata MARTUCCELLI Anna;
- 5. Stampe dati anagrafici Docente controinteressata PUCA Antonietta;
- 6. Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, ordinanza 30 agosto 2016, n. 25873;
- 7. Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, decreto 07 settembre 2016, n. 17228;
- 8. Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, decreto 12 settembre 2016, n. 16609;
- 9. Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, ordinanza 10 ottobre 2016, n. 1838;
- 10. Art. 1, commi dal 51 al 108, legge 13 luglio 2015, n. 107;
- 11. Nota M. I. U. R. 26 gennaio 2016, prot. n. 726;
- 12. Decreto Ufficio Scolastico Regionale Lombardia 07 marzo 2016, prot. n. 61;
- 13. Art. 6 C. C. N. I. mobilità personale Scuola anno scolastico 2016/2017;
- 14. Allegato 1 C. C. N. I. mobilità personale Scuola anno scolastico 2016/2017;
- 15. Delega Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Lombardia.